

Processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 28374/2020

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali - processo equo - termine ragionevole - processo penale - Termine semestrale di decadenza - Decorrenza - Dalla decisione definitiva idonea a porre formalmente termine al processo - Processo penale - Dalla lettura pubblica del dispositivo della sentenza di cassazione.

In tema di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della l. n. 89 del 2001, nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi del "momento in cui la decisione   divenuta definitiva", fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento e, cio , a quella finale che, come tale,   in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile, salvo che in alcune ipotesi tassativamente previste. Ne consegue che, con riguardo alla domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un procedimento penale, il predetto termine decorre dalla data della lettura pubblica del dispositivo della pronuncia della Cassazione e non gi  da quella del deposito della relativa motivazione, divenendo la decisione di merito irrevocabile da quella data, come stabilisce l'art. 648-bis c.p.p.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28374 del 11/12/2020

corte

cassazione

28374

2020